

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)834

Vol. 1968/0142

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 834 def.

Bruxelles, 5 novembre 1968

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di paste alimentari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di paste alimentari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che le legislazioni degli Stati membri definiscono la composizione e le caratteristiche di fabbricazione delle paste alimentari, riservano loro alcuni denominazioni e prescrivono norme particolari per l'etichettatura e il condizionamento di tali prodotti;

Considerando che le differenze tra tali legislazioni ostacolano la libera circolazione delle paste alimentari, creano condizioni di concorrenza disuguali e hanno pertanto una diretta incidenza sull'attuazione e sul funzionamento del Mercato Comune;

Considerando che, nel caso specifico, i criteri e i metodi da prendere in considerazione per il ravvicinamento di tali legislazioni sono, in particolare, la natura e la qualità dei semolini, nonché la scelta di denominazioni distinte in funzione della composizione delle paste alimentari;

Considerando che, senza ipotecare l'adozione di disposizioni comunitarie, è fin da ora opportuno che le disposizioni nazionali concernenti i materiali d'imballaggio per i prodotti alimentari non costituiscano degli ostacoli alla libera circolazione delle paste alimentari;

Considerando che la fissazione delle caratteristiche analitiche, nonché la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione delle paste alimentari sono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione allo scopo di semplificare e accelerare la procedura;

Considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel set-

.../...

tore delle derrate destinate all'alimentazione umana, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per le sostanze alimentari istituito con la decisione del Consiglio, del ...,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per motivi concernenti la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura, gli Stati membri non possono vietare né ostacolare il commercio sotto le denominazioni ad essi riservati dei prodotti elencati in allegato, se questi ultimi sono conformi alle definizioni e norme comuni previste nella presente direttiva e nel relativo allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni del caso affinché le denominazioni elencate in allegato possano essere utilizzate nel commercio solo per designare i prodotti definiti in allegato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano alla commercializzazione delle paste alimentari fresche e paste alimentari ottenute con una materia prima diversa dal grano, sotto la denominazione di paste alimentari, qualora essa sia seguita dal qualificativo "fresche" o del nome della materia prima utilizzata.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'aggiunta nei prodotti elencati in allegato di alimenti e condimenti quali ortaggi, latte, carne, formaggi, spezie.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni del caso affinché i prodotti elencati in allegato possano essere commercializzati solo in imballaggio d'origine. Vietano ogni colorazione delle parti trasparenti di tali imballaggi.

.../...

2. Gli Stati membri autorizzano per i prodotti elencati in allegato e presentati in imballaggi di contenuto superiore a 50 grammi, soltanto i seguenti pesi netti: 125, 250, 500 grammi, e multipli di 500 grammi.

Articolo 5

1. Fatte salve le misure che la Comunità adotterà in materia di etichettatura delle sostanze alimentari, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni del caso affinché i prodotti elencati in allegato possano essere commercializzati solo se sul relativo imballaggio figurano le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

- a) la denominazione riservata ai prodotti in questione, seguita o meno dall'indicazione del formato, ad esclusione di qualsiasi altra, in caratteri di dimensioni per le meno uguali alle altre indicazioni;
- b) eventualmente, la denominazione, seguita dal nome del o dei prodotti aggiunti conformemente all'articolo 3;
- c) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;
- d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o di un venditore;
- e) il nome del paese d'origine per i prodotti provenienti da paesi terzi.

2. Gli Stati membri possono vietare il commercio dei prodotti elencati in allegato qualora le indicazioni obbligatorie previste al paragrafo 1, lettere a) e b), non figurano nelle rispettive lingue nazionali su uno dei lati principali dell'imballaggio.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono vietare né ostacolare il commercio dei prodotti elencati in allegato e fabbricati nella Comunità per motivi concernenti i materiali d'imballaggio, se quelli utilizzati sono conformi alla legislazione dello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 8:

- a) le caratteristiche analitiche dei prodotti elencati in allegato;
- b) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti elencati in allegato.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definitiva nel presente articolo, il Comitato permanente per le sostanze alimentari, istituito con decisione del Consiglio del, in appresso denominato il "Comitato", è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 12 voti.

4. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione, quando sono conformi al parere del Comitato. Qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha adottato delle misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 9

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure utili per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Subito dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri informano inoltre la Commissione, a tempo debito affinché essa possa presentare le sue osservazioni, in merito a ogni successivo progetto di disposizioni principali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri dono i destinatari della presente direttiva.